

Dal 20/6 è scattato l'istituto previsto dallo Statuto. Procedure nazionali e comunitarie a confronto

L'interpello in dogana a doppia via

L'operatore deve tenere presenti le disposizioni Ue in materia

DI ANTONIO DE CICCO

Dal 20 giugno ogni operatore interessato può esercitare il diritto di interpello per conoscere l'indirizzo interpretativo dell'autorità doganale riguardante casi concreti in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria. La legge 212/2000, che ha adottato le linee guida, il dm 209/2001, che ha individuato gli organi, le procedure e le modalità di esecuzione e gli effetti dell'interpello e infine la circolare dell'Agenzia delle dogane n. 25 del 19/6/2001 (si veda *ItaliaOggi* del 21/6/2001), che fornisce le istruzioni per la corretta applicazione dell'Istituto, hanno completato il quadro normativo per l'esercizio del diritto d'interpello, che dà al contribuente la possibilità di interrogare gli uffici tributari.

La circolare n. 25 precisa che l'esercizio dell'interpello non trova applicazione per quanto riguarda le disposizioni tributarie che concernono le risorse proprie comunitarie (dazi e tasse di effetto equivalente), che costituiscono fonte di entrata della Comunità europea. In materia doganale, la disciplina nazionale sull'interpello si affianca a quella comunitaria che già prevedeva, sin dal 1994 (data di entrata in vigore del codice doganale comunitario, Cde, e delle disposizioni di applicazione, Dac), seppur con presupposti e modalità diverse, la possibilità per chiunque di chiedere «decisioni» (art. 6 Cde) e/o di ottenere dall'autorità doganale «informazioni» sulla normativa doganale (art. 11 Cde). Il Dac contempla, in maniera circostanziata, la procedura per il rilascio da parte dell'autorità doganale, su richiesta della parte, dell'informazione tariffaria vincolante (Itv) e dell'informazione vincolante in materia di origine (Ivo). Tali informazioni riguardano, la prima, la classificazione tariffaria, cioè l'esatta codificazione numerica di una merce, nella Tariffa doganale comune (Tdc) cui è associata l'aliquota del dazio corrispondente, la seconda, la determinazione dell'origine, doganalmente parlando, di una merce. Tali strumenti consentono a livello comunitario una maggiore uniformità nell'applicazione della legislazione comunitaria e di certezza delle posizioni giuridiche per quanti operano nel settore. È proprio in base all'origine che vengono applicate, alle merci introdotte nell'Ue, le agevolazioni daziarie, i divieti economici e/o altre limitazioni, pertanto proprio in questo settore si av-

Procedura nazionale per l'esercizio del diritto d'interpello in dogana

Vantaggi	Conoscere preventivamente l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione sul caso concreto prospettato
Riferimenti normativi	- Art. 11 legge n. 212/2000; - Dm n. 209/2001; - Circ. 25/D del 19 giugno 2001
Soggetti legittimati	Ciascun contribuente (anche associazione o ente per fattispecie alle stesse riconducibili); Soggetti obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto del contribuente (art. 1 Dm 209/01)
Soggetti esclusi	- Terzi; - Assoc. di categoria, professionali, soggetti portatori di interessi diffusi, per istanze riferite ai propri associati, iscritti, o rappresentati
Requisiti oggettivi	Riferimento ad un'operazione reale; Obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria; Riferimento ad attività non ancora posta in essere. (art. 1 Dm 209/01)
Formulario	Non previsto, schema libero
Forma della domanda	- scritta; - esente da bollo; - per racca A/R, in plico senza busta, o consegna a mano (art. 1 Dm 209/01)
Conseguenza della istanza di interpello sulle scadenze tributarie (decadenza, prescrizione)	- Nessuna (art. 1 Dm 209/01)
Ufficio cui l'istanza deve essere presentata: per i tributi di competenza delle dogane per i tributi di competenza delle entrate per i tributi di competenza del territorio	Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, territorialmente competente per la soluzione del caso particolare (art. 2 Dm 209/01) Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente Direzione compartimentale del territorio nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma oggetto di interpello N.B. L'Ufficio che riceve erroneamente un'istanza deve rimetterla all'autorità competente.
Elementi dell'istanza	- dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante; - prospettazione del caso concreto e personale da trattare sul quale sussistono condizioni di incertezza; - soluzione interpretativa del caso prospettato - sottoscrizione (art. 3 Dm 209/01)
Documentazione a corredo	Ogni documentazione utile alla soluzione del caso prospettato, anche in copia
Obiettiva condizione di incertezza	Non sussiste se il caso è stato già previsto e pubblicato nel sito "documentazione tributaria" del ministero dell'economia e delle finanze
Casi di inammissibilità della domanda di interpello	- quando l'Amministrazione ha già fornito in precedenza la soluzione; - la fattispecie rinvenibile nel sito "documentazione tributaria" del ministero; - la mancanza di uno degli elementi dell'istanza, non sanabile (mancata sottoscrizione sanabile entro 30 gg. - art. 3 Dm 209/01 -) N.B. L'amministrazione deve comunque notificare al contribuente l'eventuale inammissibilità dell'istanza.
Requisiti della risposta	esplicita: Scritta, Motivata, Notificata o comunicata tramite racc. A/R, o telematicamente, nei casi più rilevanti per circolare o risoluzione. (art. 4 Dm 209/01) tacita: Amministrazione concorda (silenzio-assenso)
Termini per l'adozione del provvedimento	Entro 120 gg, dalla data di consegna o ricezione dell'istanza N.B. Quando non sia possibile fornire risposta in base ai documenti allegati l'ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. Il termine del 120 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Ritardo o mancata comunicazione	Formazione del silenzio-assenso
Effetti giuridici per il contribuente	- Nei confronti del contribuente istante - Limitatamente al caso prospettato e successivi comportamenti riconducibili alla stessa fattispecie; - Nullità degli atti amministrativi (impositivi e sanzionatori ecc.) emanati in difformità della risposta fornita ovvero formatasi sul silenzio-assenso
Ambito territoriale di efficacia	- territorio nazionale
Validità	- A tempo indeterminato
Retifica del precedente parere o parere negativo comunicato oltre i termini:	se il contribuente non ha ancora agito L'amministrazione recupera le imposte dovute e i relativi interessi; Esclusa l'irrogazione delle sanzioni (art. 5 Dm 209/01) se ha agito secondo il parere formatosi - Nulla questio (art. 5 Dm 209/01) N.B. Il silenzio assenso non si forma nel caso di omessa risposta a un'istanza che non contenga l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa che si intende adottare.

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO IN MATERIA DI INFORMAZIONI TARIFARIE		I.V.O.
Vantaggi	- Garantisce sicurezza giuridica agli operatori; - Assicura uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria	- Garantisce sicurezza giuridica agli operatori; - Assicura uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria
Riferimenti normativi	- Art. 11 e 12 CDC nel testo vigente; - Art. da 5 a 14 DAC nel testo vigente.	- Art. 11 e 12 CDC nel testo vigente; - Art. da 5 a 14 DAC nel testo vigente.
Soggetti:	- Richiedente: in materia tariffaria: chiunque formuli all'autorità doganale una richiesta di ITV (art. 5, par. 2 e 3 - DAC) - Titolare: Persona a nome della quale l'ITV viene rilasciata	- In materia di origine delle merci: chiunque abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di IVO. - Persona a nome della quale l'IVO viene rilasciata
Oggetto dell'istanza	Esatta classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC) o in una delle nomenclature di cui all'art. 20, par. 3 lett b e 6, lett. B del CDC	- Determinazione dell'origine di una merce ed delle circostanze per acquisire l'origine
Formulari per:	- Domanda: Allegato 1ter del DAC - Rilascio: Allegato 1 DAC in 3 esemplari (1 per titolare; 2 per la Commissione Ce; 3 per lo stato membro)	- Allegato 1-bis
Ufficio cui l'istanza deve essere indirizzata	- Agenzia delle dogane - Area gestione Tributi, Via Carucci 71, Roma;	- Agenzia delle dogane - Area gestione Tributi, Via Carucci 71, Roma;
Luogo di presentazione dell'istanza	Qualsiasi ufficio doganale (v. comunicazione pubblicata in Guca serie C n. 327 del 29/12/1990 e ss.), preferibilmente dove si prevede vengano effettuate le operazioni	- Ufficio doganale dove si prevede vengano effettuate le relative operazioni
Adempimenti Ufficio ricevente	- Trasmissione della domanda all'area Gestione Tributi dell'Agenzia delle dogane di Roma, previo controllo della documentazione presentata, e proprio parere in merito; - Notifica all'interessato del provvedimento rilasciato	- Trasmissione della domanda all'area Gestione Tributi dell'Agenzia delle dogane di Roma, previo controllo della documentazione presentata, e proprio parere in merito; - Notifica all'interessato del provvedimento rilasciato
Forma della domanda	Scritta, esente da bollo (art. 6, p. 1 - DAC);	- Scritta, esente da bollo (art. 6, p. 1 - DAC);
Elementi dell'istanza	- Riferita a un'operazione commerciale realmente prospettata; - Riferita a un unico tipo di merce (art. 6, p. 2); - Nome e indirizzo del titolare; - Nome ed indirizzo del richiedente se diverso dal titolare; - Menzione della NC nella quale si ritiene debba essere classificata la merce; - Descrizione dettagliata della merce, composizione ed analisi della stessa; - Indicazione, se in possesso della parte, circa altre ITV per merci identiche o simili.	- Riferita ad un'operazione commerciale realmente prospettata; - Riferita a un unico tipo di merce e alle circostanze atte all'acquisizione dell'origine (art. 6, p. 2); - Nome ed indirizzo del titolare; - Nome ed indirizzo del richiedente se diverso dal titolare; - Quadro giuridico di riferimento (preferenziale o non preferenziale), a norma art. 22 e 27 CDC

continua a pag. 40

Dichiarazioni on-line

Fax 02/58219334

LA ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE

Si chiede come dichiarare nell'Unico 2001 l'indennizzo per cessazione di attività commerciale ex art. 25, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (rottamazione licenza).

E.C. - Vicenza

Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83/E del 7 giugno 2001, l'indennizzo percepito nel corso del 2000 per la restituzione della licenza commerciale deve essere assoggettato a tassazione separata da parte del contribuente persona fisica che si trova nella predetta situazione.

LE EROGAZIONI A FAVORE DEI MOVIMENTI POLITICI

Quale documento è fiscalmente valido per documentare l'avvenuta erogazione di 1 milione a favore di un movimento politico, erogato in occasione delle elezioni amministrative nell'anno 2000? L'erogazione è stata fatta con un assegno intestato al candidato e mi è stata rilasciata una ricevuta con timbro e firma del presidente della sezione comunale del movimento politico. È possibile inserire questa ricevuta tra gli oneri del rigo RP14?

T.D.R. - Corato (Ba)

Come previsto dall'articolo 13-bis, comma 1-bis del dpr 917/86, le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici sono detraibili se effettuate mediante versamento bancario o postale a favore di uno o più movimenti politici e questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale sia per mezzo di più conti correnti. La documentazione necessaria per poter procedere alla detrazione di imposta Irpef è dunque quella legata

al versamento effettuato su conto corrente bancario o postale. Per completezza deve essere ricordato che non possono avvalersi della detrazione in argomento le persone fisiche che hanno dichiarato nella dichiarazione precedente rispetto al periodo di imposta in cui è avvenuta l'erogazione, passività. Pertanto, per poter considerare come erogazione liberale detraibile la somma è necessario avere dichiarato un reddito complessivo positivo nel corso del 1999.

IL MODELLO UNICO DEL VENDITORE PORTA A PORTA

Un venditore porta a porta che possiede altri redditi (fabbricati) oltre quelli derivanti dall'attività, ha chiuso la propria posizione nel corso del 2000. La dichiarazione Iva va inviata in via autonoma o con il modello Unico? Nella seconda ipotesi i redditi derivanti dall'attività vanno indicati sul modello Unico e in quale quadro?

A.R. - Frosinone

Nell'appendice alle istruzioni al modello Unico 2000, tra i casi particolari di presentazione della dichiarazione è precisato che gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione Iva, hanno scelto di presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta all'interno del modello Unico. Tali soggetti, infatti, in linea di principio, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap. Sulla base delle indicazioni sopra evidenziate, appare dunque chiaro che qualora il reddito da fabbricati debba essere necessa-

riamente soggetto a dichiarazione (per esempio perché non riferito a immobile utilizzato come abitazione principale), la dichiarazione Iva potrà essere compresa nell'ambito del modello Unico 2001 senza che nella dichiarazione dei redditi debbano essere inclusi i proventi derivanti dall'attività svolta.

LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Ho letto precedenti quesiti in materia che, però, non mi hanno chiarito del tutto la situazione. Il mio caso è questo: contribuente percettore di redditi di lavoro dipendente per un ammontare di 9 milioni per un periodo di 365 giorni e reddito di fabbricati per 5 milioni di lire. Quale l'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente spettante nel caso concreto?

D.M. - Torino

Come più volte sottolineato, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente competono, in base a quanto disciplinato dall'articolo 13, comma 1, del dpr 917/86, sulla base dell'ammontare della specifica categoria di reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, seguendo semplicemente le istruzioni al modello Unico 2001 appare evidente come nel rigo RN9 potrà essere indicato l'ammontare di 2,2 milioni di lire in quanto questo importo è quanto spettante come detrazione per lavoro dipendente in relazione allo specifico reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo. Deve essere comunque tenuto in considerazione che a fronte di un reddito complessivo di 14 milioni di lire come nel quesito, l'Irpef dovuta sarà pari al 18,5% sull'intero importo e, dunque, la detrazione di imposta potrà essere utilizzata sino a concorrenza dell'imposta non poten-

do la stessa dar luogo a rimborsi o a riporto di crediti.

LE INDICAZIONI SUL MODELLO CUD

Su alcuni modelli Cud viene evidenziato a carico del dipendente un importo per contributi per previdenza complementare (punto 13). Questi contributi possono essere riportati nel rigo RP24 che riguarda lavoratori autonomi e imprenditori o sono esclusi dagli oneri deducibili?

S.D.P. - Prata di Pordenone

Nel punto 13 del modello Cud sono evidenziati quegli importi dei contributi (diversi dalle quote di tfr), versati dai lavoratori alle forme pensionistiche complementari. Tali contributi, salvo quanto disposto dall'articolo 18 del dlgs 124/93, non concorrono alla formazione del reddito per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del tfr e, comunque, a lire 2.500.000. Nelle annotazioni del modello Cud va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito. Conseguentemente, l'indicazione del Cud consente di individuare la parte di contributi che non ha concorso, direttamente, alla formazione della categoria reddituale e, dunque, tale parte non dovrà essere indicata nell'ambito del modello Unico 2001.

a cura di Duilio Liburdi

I lettori possono inviare
i loro quesiti al numero
di fax 02/58219334
o all'e-mail cbartelli@class.it

Sanzioni pesanti per errori o false indicazioni

segue da pag. 39

verte una forte spinta all'elusione delle regole di origine e/o alle frodi.

Le ragioni delle frodi o delle elusioni alle regole di origine, in questo settore, più che in altri, devono essere ricercate proprio nei notevoli vantaggi economici.

Inoltre, la difficoltà oggettiva per gli operatori economici di attribuire, nel variegato panorama merceologico, l'esatta nomenclatura alle merci e di stabilire l'esatta origine delle stesse e/o delle circostanze atte all'acquisizione dell'origine, soprattutto nei casi in cui concorrono alla formazione del bene finale parti e/o lavorazioni di origine diversa, tengono alta l'attenzione di chi opera nel settore proprio per le pesanti sanzioni amministrative e penali previste nei casi di errore e/o false indicazioni. Si riportano a fianco le tabelle riepilogative delle relative procedure caratterizzate da presupposti e modalità differenti, al fine di farne cogliere le differenze (la normativa comunitaria, per esempio, non prevede il formarsi del silenzio-assenso). (riproduzione riservata)

	Sottoscrizione	<ul style="list-style-type: none"> Descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce; Composizione delle parti e metodi di esame utilizzati per la sua determinazione dell'origine; Prezzo franco fabbrica; Condizioni che permettono la determinazione dell'origine; Indicazione delle "regole di origine" applicate; Sottoscrizione.
Documentazione a corredo	Documentazione tecnica e/o campioni della merce ed ogni altra documentazione (foto, campioni, traduzioni etc.) utile, compresa elementi "riservati", per la determinazione della corretta classificazione della merce nella N.C.	Documentazione tecnica e/o campioni della merce ed ogni altra documentazione (foto, campioni, traduzioni ecc.) utile, compresa elementi "riservati", per la corretta determinazione dell'origine
Spese	Nessuna, salvo analisi e spese di perizia che graveranno sul richiedente (art. 11, p. 2 CDC)	Nessuna, salvo analisi e spese di perizia che graveranno sul richiedente (art. 11, p. 2 CDC)
Termini per l'adozione del provvedimento	Entro 90 gg. dalla data di accettazione della domanda N.B. L'Autorità doganale che rilascia l'ITV, qualora ritenga la domanda non completa di tutti gli elementi necessari, può invitare la parte a fornire elementi necessari per il rilascio dell'ITV. Il termine decorre dal momento in cui l'Aut. doganale viene in possesso di tutti gli elementi necessari. L'Autorità doganale se impossibilitata a rispettare il termine deve comunicare il motivo del ritardo ed il termine entro il quale ritiene di adempire	Entro 150 gg. dalla data di accettazione della domanda N.B. L'Autorità doganale può invitare la parte a fornire elementi mancanti necessari per il rilascio dell'ITV. Il termine decorre dal momento in cui l'Aut. doganale viene in possesso di tutti gli elementi necessari.
Ambito territoriale di efficacia del provvedimento	Tutti gli stati membri della Comunità (art. 5, par. 1- DAC)	Tutti gli stati membri della Comunità (art. 5, par. 1- DAC)
Vincolatività giuridica	Obbliga l'Autorità doganale di tutti i paesi membri nei confronti del titolare dell'ITV	Obbliga l'Autorità doganale di tutti i paesi membri nei confronti del titolare dell'ITV N.B. Solo per le merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione del rilascio dell'informazione
Validità	6 anni (a decorrere dalla data della comunicazione del suo rilascio)	3 anni (a decorrere dalla data della comunicazione del suo rilascio)
Cause di cessazione della validità	<ul style="list-style-type: none"> Per non conformità e/o incompatibilità con il diritto comunitario; A seguito di un "Regolamento comunitario di classifica"; Per incompatibilità con l'interpretazione di una delle nomenclature combinate di cui all'art. 20, p. 6 del CDC; A seguito di un "banco di classifica"; A seguito di modifica delle "Note esplicative"; Revoca o modifica (art. 12 par. 5 - CDC) N.B. Un ITV non può essere utilizzato dal titolare ancora alle condizioni previste dall'art. 12, par. 6 CDC	<ul style="list-style-type: none"> Per non conformità e/o incompatibilità con il diritto comunitario; Incompatibilità con la norma sull'origine elaborata in sede di Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); Revoca o modifica (art. 12 par. 5 - CDC) N.B. Un IVO non può essere utilizzato dal titolare ancora alle condizioni previste dall'art. 12, par. 6 CDC
Proponibilità ricorso avverso "informazione vincolante" adottata	Ammissibile (art. 243 CDC) N.B. L'esplicità del ricorso deve essere menzionato dall'Autorità doganale nel provvedimento notificato	Ammissibile (art. 243 CDC) N.B. L'esplicità del ricorso deve essere menzionato dall'Autorità doganale nel provvedimento notificato